

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 11710 del 20 maggio 2009

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.6.2000 Giacinto Raspanti ha convenuto davanti al Giudice di pace di Alcamo la s.p.a. FORD Italia, quale società importatrice delle automobili Ford, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'improvviso ed immotivato scoppio di entrambi gli airbags anteriori della sua autovettura Ford Fiesta, avvenuto il 27.2.1999, mentre percorreva il centro abitato di Alcamo.

L'evento gli aveva procurato lesioni personali ed aveva richiesto la riparazione della vettura ed il ripristino degli airbags.

La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente di non essere passivamente legittimata a rispondere, essendo solo importatrice e distributrice dei veicoli di marca Ford, progettati e fabbricati in diversi paesi della U. E.

Esperita l'istruttoria, anche tramite CTU sulle cause dello scoppio, con sentenza n. 241/2001 il GdP ha condannato la Ford a pagare all'attore la somma di £ 3.160.000 in risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese di lite, sulla base degli art. 3 e 4 d.p.r. n. 224 del 1988.

La Ford ha proposto appello, a cui ha resistito il Raspanti.

Con sentenza n. 10 del 2004, depositata il 27 gennaio 2004, il Tribunale di Trapani - Sez. distaccata di Alcamo -, ha confermato la sentenza di primo grado in punto responsabilità, ma ha ridotto a £ 210.000 (€ 108,46), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la misura del risarcimento, ritenendo non dovuto l'importo di £ 2.850.000, liquidato per la riparazione della vettura e per il ripristino degli airbags, con la motivazione che l'art. 11 d.p.r. n. 224/1988 esclude il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla cosa difettosa.

Ha compensato per un terzo le spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico della Ford i rimanenti due terzi.

Con atto notificato il 25.1.2005 il Raspanti propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la Ford, che propone a sua volta un motivo di ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2. È pregiudiziale l'esame del motivo di ricorso incidentale, che attiene all'imputabilità della responsabilità del fatto.
3. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione degli art. 3 e 11 d.p.r. n. 224 del 1988, e dell'art. 2 d. lgs. n. 115 del 1995, cod. civ., assumendo che erroneamente il Tribunale l'ha ritenuta responsabile del difetto dell'autovettura, quale soggetto equiparato al produttore. Essa infatti ha svolto l'attività di importatrice da un paese interno alla Comunità europea (Inghilterra), ove le vetture vengono fabbricate, mentre le norme citate consentono di chiamare a rispondere l'importatore solo nei casi in cui il produttore risieda in un paese extracomunitario.

3.1.- Il motivo è fondato.

L'art. 3, 4° comma, d.lgs. 224/1988 esclude la responsabilità del distributore, ove il produttore dell'oggetto difettoso risieda all'interno della Comunità Europea, poiché in tal caso il consumatore è in grado di agire comodamente contro il produttore e diretto responsabile, per ottenere il risarcimento dei danni.

Uguale disposizione contiene il d.lgs. n. 115/1995, nell'art. 2 lett. d), che chiama a rispondere "*il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un paese terzo o, in mancanza, l'importatore del prodotto*".

Nella specie non è contestato in fatto che l'automobile che ha provocato il danno sia stata fabbricata da società avente sede all'interno della Comunità europea, né che la Ford Italia ne sia solo l'importatrice in Italia.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva doveva quindi essere accolta.

4. L'unico motivo del ricorso principale, che concerne la liquidazione dei danni, risulta assorbito.

5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo il rigetto di tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dal Raspanti contro la s.p.a. Ford Italia.

6. Considerata la natura della causa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dal Raspanti contro la s.p.a. Ford Italia e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.

www.assineb.it